

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **154/1982** (ECLI:IT:COST:1982:154)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **19/05/1982**; Decisione del **09/07/1982**

Deposito del **29/07/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14551**

Atti decisi:

N. 154

ORDINANZA 9 LUGLIO 1982

Deposito in cancelleria: 29 luglio 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 213 del 4 agosto 1982.

Pres. ELIA - Rel. SAJA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA
PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA -
Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del d.l. 8 luglio 1974, n. 255 (Applicazione dei
regolamenti comunitari n. 834/74 en. 1495/74 concernenti zuccheri destinati all'alimentazione

umana), convertito in legge 10 agosto 1974, n. 352, promossi con le ordinanze emesse il 1 luglio 1976 dal Tribunale di Vicenza, il 15 ottobre e il 10 dicembre 1976 dal Tribunale di Roma, il 7 novembre 1977 dal Tribunale di Novara, il 7 novembre 1977 dal Tribunale di Roma, il 12 gennaio 1978 dal Tribunale di Udine e il 25 giugno 1980 dal Tribunale di Brescia, rispettivamente iscritte al n. 714 del registro ordinanze 1976, ai nn. 8 e 180 del registro ordinanze 1977, ai nn. 86, 125 e 213 del registro ordinanze 1978 e al n. 742 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10, 59 e 141 del 1977, nn. 109, 149 e 186 del 1978 e n. 68 del 1982.

Visti gli atti di costituzione delle Società Fonti Levissima, Donini e Fontana Service e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982 il Giudice relatore Francesco Saja;

uditi l'avv. Augusto Viscardi per la Società Fonti Levissima e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Commissione della Comunità economica europea, con regolamenti del 5 aprile 1974 n. 834 e del 14 giugno 1974 n. 1495, emanava disposizioni intese ad evitare accaparramenti di zucchero, in previsione di un aumento di prezzo, imponendo, tra l'altro, a tutti coloro che detenessero quella merce in Italia alle ore zero del 1 luglio 1974, l'obbligo di denuncia delle giacenze superiori a cinquecento chilogrammi;

ritenuto che, in applicazione di questi regolamenti, in Italia veniva emesso il decreto legge 8 luglio 1974 n. 255, poi convertito nella legge 10 agosto 1974 n. 352, con cui veniva stabilito che i detti detentori versassero alla Cassa conguaglio zucchero una somma da redistribuire, sotto forma di contributo, ai produttori di barbabietole;

ritenuto che, con sentenza del 30 ottobre 1975, in causa n. 23/75, la Corte di giustizia delle Comunità Europee dichiarava l'illegittimità dell'art. 6 del citato regolamento n. 834 del 1974, per non essere state fissate con esso - in contrasto con l'art. 37 n. 2 del regolamento consigliare 18 dicembre 1967 n. 1009 - chiare norme sostanziali di base idonee a calcolare la misura del contributo, e per non essere state indicate le categorie dei soggetti obbligati, in particolare non distinguendosi tra produttori di zucchero e industrie utilizzatrici;

ritenuto che, con ordinanza del 1 luglio 1976, il Tribunale di Vicenza sollevava questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 255 del 1974 cit., per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto esso disponeva lo stesso trattamento per soggetti che si trovavano in situazioni economiche diverse, quali i produttori di zucchero e le industrie utilizzatrici, e che la stessa questione è stata sollevata dal Tribunale di Roma con ordinanze del 15 ottobre, del 10 dicembre 1976 e del 7 novembre 1977, e dai Tribunali di Novara, di Udine e di Brescia con ordinanze rispettivamente del 7 novembre 1977, 12 gennaio 1978 e 25 giugno 1980;

ritenuto che i Tribunali di Roma, di Novara, di Udine e di Brescia con le ordinanze ora citate, sollevavano altresì questione di legittimità costituzionale della stessa norma nazionale, in quanto attuativa di una norma comunitaria già dichiarata illegittima, per contrasto con l'art. 5 del Trattato CE E, prescrivente agli Stati membri di adeguare la normativa interna a quella comunitaria, e, quindi, per contrasto con gli artt. 10 e 11 Cost.;

considerato che il regolamento della Commissione CEE del 5 dicembre 1977 n. 2680, in G.U. delle Comunità Europee del 6 dicembre 1977, L. 312/6, ha sostituito l'art. 6 del citato regolamento n. 834 del 1974, esonerando dall'obbligo di contributo le industrie utilizzatrici di zucchero relativamente alle scorte d'esercizio, definite come tali le giacenze necessarie ad un'attività normale di quattro settimane (art. 1, quarto comma);

considerato che il detto regolamento è applicabile, secondo quanto stabilito nel suo art. 2,

a decorrere dal 10 aprile 1974;

rilevata la conseguente necessità che i Tribunali di Vicenza, di Roma e di Novara procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, tenendo conto delle testé citate norme comunitarie sopravvenute;

rilevata altresì la necessità che i Tribunali di Udine e di Brescia procedano anch'essi ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, non avendo tenuto conto nelle loro ordinanze delle medesime norme comunitarie.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Vicenza, di Roma, di Novara, di Udine e di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.